

COMUNE DI DOLO *Città Metropolitana di Venezia**
BANDO DI CONCORSO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2020 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria ai sensi della L.R.03.11.2017, n.39. Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1.REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 25 L.R. n. 39/2017).

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n.3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore a € 20.210,00 come da Decreto del Direttore U.O.Edilizia della Regione Veneto n.40 del 12 maggio 2020;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 39/2017, s'intende adeguato al nucleo familiare richiedente, l'alloggio che rispetta parametri fissati per l'assegnazione di cui all'art. 10 del Regolamento Regionale n. 4/2018 e riportati al successivo punto 8).

Numero componenti	Superficie utile minima
1	28 mq
2	45,01 mq
3	65,01 mq
4	75,01 mq
5	80,01 mq
6 o più	Oltre 95 mq

2.NUCLEO FAMILIARE (ART. 26 L.R. N. 39/17)

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili), o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affilati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge (e cioè: genitore, nonno/a, bisnonno/a, fratello/sorella, nipote in linea retta, nipote in linea collaterale, zio/a).

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il riconcubamento in conformità alla normativa statale vigente.

3.ISEE-ERP (art. 27 L.R. n. 39/17)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e dalle successive specifiche di cui al D.G.R. n. 272 del 08/03/2019. Il calcolo ISEE-ERP si potrà effettuare accedendo al simulatore presente sul sito <https://erp.regionev.it>. Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE ordinario non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre al presente bando, il richiedente dovrà presentare un particolare valore ISEE denominato "ISEE Nucleo familiare estratto".

4CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (art. 28 L.R. N. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento Regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n.1119 del 31.07.2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.n.196/2003 così modificato ed integrato dal D.Lgs. n.101/2018 e degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni soggettive ed oggettive:

Condizioni soggettive:**a) situazione economica disagiata, stabilità sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:**

- indicatore ISEE-ERP da 0,00 a 2.000,00	punti 5
- indicatore ISEE-ERP compreso tra 2.000,01 a 10.000,00	punti da 5 a 1

b) presenza nel nucleo familiare di persone anziane di età:

- compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
- oltre i 75 anni	punti 3

c) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità:

1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi *	punti 3
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 *	punti 5

* Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili

d) genitore solo con figli a carico:

1. per figli minorenni:

- da 1 a 3	punti da 2 a 5
- oltre i tre figli	punti 5

2. per figli maggiorenni:

- da 1 a 3	punti da 1 a 3
- oltre i tre figli	punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

1. senza figli	punti 3
2. con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
3. con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:

- da dieci a trenta anni	punti da 2 a 7
- oltre i trenta anni	punti 7

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza punti 2**h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni** punti da 1 a 5**Condizioni oggettive:****a) condizioni abitative improvvise dovute a:**

1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
---	----------

2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
--	---------

3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio certificato dall'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando	punti 2
---	---------

4. sovrappopolamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
---	----------------

5. alloggio antigenetico documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando	punti 2
---	---------

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate; punti 12**c) mancanza di alloggio da almeno un anno;** punti 14**5.MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO.**

La domanda, redatta su apposito modello, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'art.49, comma 1, lett.e) della L.R.03.11.2017, n.39. In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attivata, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea presso il Comune.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente direttamente in presenza del dipendente comunale, oppure potrà essere inviata già firmata, con allegata la copia del documento di identità del richiedente, a mezzo posta raccomandata A/R , consegnata tramite terza persona o tramite PEC.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.25 della L.R. n.39/2017 da parte del richiedente e dei requisiti di cui all'art.25 comma 2, lettere b), c), d) ed f) da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000.

Il requisito della situazione economica del nucleo familiare (art.25, comma 2, lett.e) della L.R. n.39/2017) deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'art.5 del D.L. n.38/2017 ed al conseguente D.P.C.M. n.159/2013, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

Il richiedente deve essere munito di:

- documentazione attestante le condizioni di antigenicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio da acquisire presso l'Azienda ULSS competente(*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato dagli organi competenti(*)
- documentazione attestante la condizione di cittadino emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) NON possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.

6.TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda deve essere presentata utilizzando unicamente l'apposito modulo disponibile dal sito web del Comune di Dolo e presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Dolo.

Le domande dovranno essere presentate nei **60 giorni** successivi alla data di pubblicazione dello stesso e precisamente **dal giorno 04.10.2020 al giorno 28.11.2020**. La presentazione della domanda oltre il termine sopra indicato sarà causa di esclusione della stessa.

La domanda debitamente compilata e corredata da tutta la documentazione inerente il possesso dei requisiti, deve essere presentata previo appuntamento al Settore Servizi Sociali del Comune di Dolo, Via Cairoli, 39 Tel.041.5121939/947 o tramite raccomandata A/R (per il rispetto del termine di scadenza farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R) o tramite PEC: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it (la domanda deve essere inviata da una casella di PEC).

In fase di prima applicazione, qualora la procedura informatica sopra prevista non fosse attiva, le domande, rese in forma cartacea dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro il suddetto termine.

7.ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro 120 giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

Il Comune potrà chiedere, in questa fase, l'integrazione e/o la regolarizzazione delle domande, con relativa documentazione e/o autocertificazione entro i termini stabiliti dallo stesso.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.

Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, presso la sede dell'ATER di Venezia.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017 n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

8.MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017 n.39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 70 del 19 giugno 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

Il contratto di locazione ha durata di cinque anni come previsto dall'art.4, comma 1, del Regolamento Regionale 19.12.2019, n.4.

9.MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta a: Settore Servizi Sociali, telefono 041.5121939 – 947 e - mail: servizi.sociali@comune.dolo.ve.it

data 30.09.2020

F.to La Responsabile del Settore Servizi Sociali
e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Elisabetta Sedona